

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 194 DEL 10.12.2018

OGGETTO: Affidamento fornitura articoli di cancelleria (esclusa carta A4) anno 2019 – SMARTCIG ZD7262E6C0

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 113/353 del 20/12/2017 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2018, nonché il successivo atto n. 115.362 del 13/07/2018 con cui è stato approvato l'aggiornamento al bilancio preventivo 2018 ;

Viste le Determinazioni del Segretario Generale n. 1 dell'11/01/2018 e n. 50 del 17/07/2018 con le quali si è provveduto, rispettivamente, all'assegnazione e all'aggiornamento dei budget direzionale 2018 ai Dirigenti;

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la delibera di Giunta n. 1/1 del 8/02/2018, con cui è stato approvato il Piano triennale integrato di prevenzione della corruzione, per la trasparenza l'integrità e Performance triennio 2017-2019 ;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005, relative alla stipula ed alle modalità di esecuzione dei contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Visto il Decreto del 08/08/2017, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (emanato in attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 - relativo al riordino delle Camere di Commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale) – pubblicato nella G.U. n. 219 del 19/09/2017 - con il quale era stata formalizzata l'istituzione della nuova Camera di

Commercio Viterbo – Rieti nonché la Determinazione n. 01 del 27/11/2017 con cui il Segretario Generale, in qualità di Commissario ad acta, aveva costituito il gruppo di lavoro per la valutazione di tutti adempimenti amministrativi da porre in essere in vista dell'accorpamento delle CCIAA di Viterbo e di Rieti;

Preso atto che a seguito di Sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 13/12/2017 veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 – e sospeso il percorso di accorpamento;

Visto il successivo Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 16/02/2018 –pubblicato nella G.U. n. 57 del 9 marzo 2018 - con il quale è stata nuovamente formalizzata l'istituzione della nuova Camera di Commercio Viterbo – Rieti;

Preso atto che a seguito dei due citati Decreti MISE (08/08/2017 e 16/02/2018) la Camera di Viterbo, nella more dell'accorpamento, lo scorso 2017 ha ritenuto opportuno procedere ad affidamenti di durata contenuta (per lo più di anni uno) al fine di non aggravare le procedure ed anche al fine di non ledere il legittimo interesse del nuovo aggiudicatario a poter sottoscrivere un contratto di durata superiore che potesse garantirgli un congruo utile (ciò alla luce del principio di proporzionalità degli affidamenti, sancito dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

Preso atto che l'iter dell'accorpamento risulta ad oggi bloccato in quanto il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 6971 del 4/10/2018 ha accolto il ricorso proposto dalla Camera di commercio di Rieti avverso l'accorpamento con la Camera di Viterbo riformulando l'ordinanza al Tar del Lazio;

Richiamata la Determina n. 171 del 13/12/2018, con la quale è stata affidata, alla Soc. MYO SPA, la fornitura di articoli di cancelleria (esclusa la carta A4 per stampanti), per l'anno 2018, SMARTCIG Z18213794B;

Vista, quindi, la necessità di individuare un nuovo fornitore per l'anno 2019;

- Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto *“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”*;

- Ritenuto, tuttavia, comunque opportuno, in applicazione dei principi di rotazione e di concorrenza, attivare una indagine di mercato, ex art. 36 comma 2 lett. b) dello stesso Decreto Legislativo;

- Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce l'obbligo di ricorso al MEPA;



Visto il bando MEPA *“Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il Restauro”*;

Ritenuto opportuno coinvolgere le Società che, oltre ad essere iscritte al sopra citato bando MEPA, risultano essere iscritte anche all’Elenco Fornitori Camerale nella categoria 1 (“Fornitori di Beni”) – sottocategoria “Cancelleria e materiale vario di consumo” – sezione *“Articoli di cancelleria, anche previa personalizzazione”*, ed individuate in tal modo le seguenti n. 4 (quattro) Società:

MYO SPA

ECOLASER INFORMATICA SRL

PITNEY BOWES ITALIA SRL

CORPORATE EXPRESS

Preso atto che la Soc. MYO SPA è titolare del contratto in essere, in scadenza al 31/12/2018;

Ritenuto, tuttavia, che il principio di rotazione degli inviti – e quindi di esclusione del precedente appaltatore - debba essere applicato più in relazione ad appalti affidati sempre alla medesima Società negli ultimi 2 o 3 anni, che non in merito a quelli affidati ad una Società soltanto nell’ultimo anno (tenendo conto anche del fatto che, nel caso di specie, l’efficacia dell’ultimo contratto di fornitura della carta A4 è stata sempre subordinata al mancato accorpamento, entro il 2018, tra la Camera di Viterbo e la Camera di Rieti), e ciò anche per un criterio di proporzionalità (art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016);

Ritenuto, pertanto, ad ogni modo opportuno, coinvolgere nella trattativa anche la Soc. MYO SPA;

Visto l’elenco delle Società iscritte sul MEPA al bando *“Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il Restauro”*, e considerato che ciascuna delle Imprese sopra elencate rientra in tale elenco;

Inviata, pertanto, a ciascuna di queste Società, in data 06/11/2018, una richiesta di preventivo, allegando file excel riportante il consumo stimato per l’anno 2019 (acquisito agli atti), e fissando quale termine il 25/11/2018;

Preso atto che:

- ECOLASER INFORMATICA SRL – con mail del 07/11/2018, acquisita al Prot. n. 18234 del 04/12/2018 - ha risposto di non poter mantenere i prezzi invariati per tutto l’anno 2019
- PITNEY BOWES ITALIA SRL – con mail del 07/11/2018, acquisita agli atti – ha risposto di non poter soddisfare le richieste di fornitura corrispondenti alle esigenze camerali

- MYO SPA – con mail del 24/11/2018 (Prot. 17850 del 26/11/2018) – ha inviato un preventivo indicando, per ciascun articolo, i prezzi unitari, che, moltiplicati per le quantità stimate per l’anno 2019, ammonta a complessivi € 1.675,53 + IVA, per un totale di € 2.044,15;

- Ritenuto opportuno, visto l’esito dell’indagine di mercato al 04/12/2018, interpellare anche la Soc. TIPOLITOGRAFIA QUATRINI ARCHIMEDE & FIGLI di QUATRINI GABRIELE & MARIO SNC, in quanto anch’essa iscritta all’Elenco Camerale Fornitori nella Categoria “Fornitura articoli di cancelleria”, ed inviata pertanto a quest’ultima richiesta di preventivo;

- Vista la mail del 06/12/2018 (Prot. n. 18459 del 07/12/2018), con la quale tale Società ha inviato un preventivo indicando, per ciascun articolo, i prezzi unitari, che, moltiplicati per le quantità stimate per l’anno 2019, ammonta a complessivi € 3.490,55 + IVA, per un totale di € 4.258,47;

Preso atto che il preventivo proposto dall’attuale contraente MYO SPA è più basso rispetto a quello presentato dalla Soc. TIPOLITOGRAFIA QUATRINI ARCHIMEDE & FIGLI di QUATRINI GABRIELE & MARIO SNC;

Considerato, all’esito di tutta l’indagine di mercato condotta, quanto segue:

- l’art. 3.7 della Linea Guida ANAC n. 4 (*“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*), nel richiedere che il coinvolgimento dell’appaltatore uscente nella nuova procedura di affidamento debba essere accompagnato da “un onere motivazionale più stringente”, prevede comunque la possibilità di derogare a tale principio nel caso in cui sia riscontrabile la “competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento”;

- nel caso di specie, prima ancora di coinvolgere l’appaltatore uscente, è stata fatta un’approfondita indagine di mercato, la quale tuttavia ha avuto, per le diverse ragioni sopra esposte, esito negativo;

- di conseguenza, sono stati pienamente rispettati i principi di rotazione e di trasparenza di cui all’art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

Visto l’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50;

Visto il “Regolamento camerale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia”, approvato dal Consiglio con atto n. 114/359 del 03/05/2018;

Considerato che, in base all'art. 11 comma 4 del Regolamento sopra citato, la Camera, al fine di procedere alla stipula del contratto, deve acquisire:

- Annotazioni Riservate ANAC;
- DURC;
- Autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Preso atto che, per quanto riguarda la Soc. MYO SPA:

- dalle Annotazioni Riservate ANAC estratte in data 07/12/2018 non risulta alcuna irregolarità;
 - è stato emesso un DURC regolare con scadenza all'11/02/2019 (Prot. n. 18474 del 07/12/2018);
 - l'autodichiarazione dei requisiti verrà acquisita al momento dell'inoltro della Trattativa Diretta sul portale MEPA
- Considerato che la verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 è già stata eseguita nei confronti della suddetta Società, e ciò a seguito della verifica a campione effettuata giusta Determina Dirigenziale n. 140 del 10/09/2018, e che sono già stati acquisiti i seguenti esiti:
- certificato attestante la regolarità fiscale (prot. 14447 del 14/11/2018);
 - certificato dei carichi pendenti (Prot. 11471 dell'11/09/2018)
- Rilevato che non è ancora stato trasmesso il certificato del casellario giudiziale (chiesto con nota prot. n. 11490 del 12/09/2018);

Visto l'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'[articolo 80](#), ed il successivo comma 5 del medesimo art. 108 ai sensi del quale, nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha comunque il diritto *"...al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto";)*

Ritenuto, pertanto, di poter affidare alla Soc. MYO SPA, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, la fornitura degli articoli di cancelleria;

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016;

Visti l'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché la Determina AVCP (ora ANAC) n. 8 del 18/11/2010, e preso atto che:

- è stato acquisito lo SMARTCIG NUM ZD7262E6C0;
- la tracciabilità verrà acquisita in sede di risposta alla Trattativa Diretta MEPA

Considerato che la Camera – nel caso in cui dovesse accertare che la suddetta Società non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 – risolverà il presente contratto ai sensi dell'art. 108 comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, e procederà all'applicazione di una penale dell'importo di € 167,55 (il 10% dell'importo complessivo netto stimato dell'affidamento);

Ritenuto, inoltre, opportuno che la Camera si riservi la facoltà – nel caso in cui il servizio/fornitura non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Vista l'istruttoria curata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni della sottoscritta;

Considerato che né la sottoscritta né il funzionario istruttore si trovano, rispetto alla Società sopra citata, in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

Di affidare – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016 – alla Soc. MYO SPA - con sede a Poggio Torriana (RN) in Via Santarcangelo n. 6 C.F./P.IVA 03222970406 - la fornitura degli articoli di cancelleria (esclusa la carta A4) SMARTCIG ZD7262E6C0, al prezzo complessivo stimato di € 1.675,53 + IVA, per un totale di € 2.044,14, in accettazione del preventivo acquisito agli atti con Prot. n. 17850 del 26/11/2018, conferendo all'Ufficio Provveditorato il mandato di inoltrare alla suddetta Società - a valere sul bando MEPA "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il Restauro" - una "Trattativa Diretta", indicando quale "Valore Massimo Ammesso", l'importo stimato di € 1.675,53 + IVA ed allegando alla stessa il documento "*Allegato a Trattativa Diretta*", acquisito agli atti ed avente ad oggetto, tra l'altro, la richiesta dei dati della tracciabilità ex Legge 136/2010 e del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della tabella allegata al DPR 642 del 26/10/1972);

Di quantificare in complessivi € 2.044,14 la spesa presumibilmente necessaria per la fornitura in oggetto, e di rinviare ad un successivo provvedimento la prenotazione degli oneri relativi all'annualità di valenza contrattuale.

Di prevedere – nel caso di sopravvenuto accertamento del non possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 – l'applicazione di una penale dell'importo di € 167,55 (il 10% dell'importo complessivo stimato dell'affidamento), e di prevedere altresì – nel caso in cui la fornitura non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Di dare mandato alla Segreteria Generale di pubblicare il presente atto sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."